



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 Del 14-04-2016	OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE 2016
--	-----------------	---

L'Anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **21:30** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE	X	
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il punto n. 6 all'odg è stato trattato nel corso della discussione del punto n. 2 all'odg. Non ci sono interventi e pertanto si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*

VISTO:

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31/10/2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 28/10/2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/03/2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

PREMESSO che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639 (*Comma modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016*), l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

ATTESO che:

- il comma 671 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *la TASI* è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 675 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- il comma 676 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 della Legge n. 147/2013, dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni, dalla
- l'art. 1, comma 28, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dispone che per l'anno
- il comma 678 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1, commi 14, lett. c), e 54, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispone: *“ Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”*
- il comma 681 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'*art. 1, commi 14, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016*, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 del richiamato art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 2015;

- il comma 682 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente:

- 1) la materia delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";

VISTO l'art. 1, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che interviene sull'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di IMU, inserendo nello stesso al comma 3, prima della lettera a) la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

VISTO che l'art. 1, comma 26, L.28 dicembre 2015, n. 208 “ (Legge di stabilità 2016) dispone che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

VISTA la Risoluzione n. 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot.6928 del 22 marzo 2016 ad oggetto: “*Art. 1 comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti*”

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 14/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in particolare:

– l'art. 4, comma 3 che recita "*Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*";

- l'art. 7, comma 6 che dispone: “*Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*”

- l'art. 7, comma 7 che dispone: “*Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*”

RILEVATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 45.000,00
Manutenzione cimiteri	€ 23.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 21.600,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 25.100,00
Servizi di polizia locale	€ 36.600,00
Servizio di protezione civile	€ 11.000,00
Servizi Socio Sanitari	€ 94.320,00
Servizio tutela degli edifici ed aree comunali	€ 32.800,00
TOTALE	€ 289.420,00

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state determinate per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

Aliquota Abitazione Principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: esenti)	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di base Abitazione Principale (A/8-A/9 e relative Pertinenze)
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di TASI ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO il nuovo Regolamento IUC per la componente , approvato in data odierna con Deliberazione Cc

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite al Comune per effetto degli interventi normativi che hanno inciso nella misura complessiva del Fondo di solidarietà, garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2016;

VISTE le stime derivanti dall'attività di simulazione degli impatti dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), si ritiene dover confermare per l'anno 2016 le aliquote già vigenti nell'anno finanziario 2015;

VISTO il dettato del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla Legge 22.12.20

VISTO il comma 688, art. 1 della Legge 2-12-2013, n. 147 (Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e dall'*art. 1, comma 14, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016): “.....Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.....”

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi Occhipinti)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento ;

2. di determinare e confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016, già vigenti nell'anno 2015, ad eccezione dell'aliquota di cui alla successivo punto c) in vigore dal 1 gennaio 2016 introdotta ad opera del comma 14 della L. 18.12.2015, n. 208 :

a) aliquota TASI nella misura di 0,14 punti percentuali per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze della stessa

b) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

c) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 1

d) aliquota TASI nella misura di 0,18 punti percentuali per:

- *tutti gli altri fabbricati diversi dai punti a), b) e c)*
- *aree edificabili*

3. di dare atto che per effetto delle aliquote come sopra fissate, sono rispettati i vincoli disposti dal comma 677 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190* , in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. di individuare, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, così come previsto dal comma 682 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 45.000,00
Manutenzione cimiteri	€ 23.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 21.600,00
Tutela del patrimonio artistico e	

culturale	€ 25.100,00
Servizi di polizia locale	€ 36.600,00
Servizio di protezione civile	€ 11.000,00
Servizi Socio Sanitari	€ 94.320,00
Servizio tutela degli edifici ed aree comunali	€ 32.800,00
TOTALE	€ 289.420,00

5. di dare atto del rispetto del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011(convertito dalla Leg
Successivamente,

Con voti n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi Occhipinti)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Andrea Marini)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.